



Correzione

(Art. 58 cpv. 2 LParl)

Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione)

Modifica del 30 settembre 2016 (RU 2018 531; RS 141.0)

Art. 51a

Invece di:

Gli stranieri della terza generazione che, al momento dell'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 della presente legge, hanno tra 26 e 35 anni compiuti e adempiono le condizioni di cui all'articolo 24a capoverso 1, possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Leggasi:

Gli stranieri della terza generazione che, al momento dell'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 della presente legge, hanno almeno 25 anni ma non ancora 35 anni e adempiono le condizioni di cui all'articolo 24a capoverso 1, possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

21 giugno 2019

Commissione di redazione dell'Assemblea federale

